



17/98

# Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

UFFICIO I

Prot. 1/32-FG-9 (97) 3327

10 MAR 1998

Roma, 5 3 1998 1246/3

Rec. 5.19/98/c

Ai Sigg. Presidenti  
delle Corti d'Appello  
LORO SEDI

**OGGETTO:** Legge 7 marzo 1996 n. 108. Riabilitazione dei debitori per i titoli cambiari protestati.

Con la legge 7.3.1996 n. 108 (art. 17) è stato accordato ai debitori cambiari a cui carico sia stato elevato protesto, che abbiano adempiuto l'obbligazione per la quale il protesto era stato levato e che entro l'anno successivo non abbiano subito ulteriori protesti, il diritto di ottenere la riabilitazione dietro presentazione al Presidente del Tribunale di apposita istanza corredata dai documenti giustificativi. In ordine agli adempimenti formati, di natura amministrativa, richiesti dai Tribunali a coloro che presentano l'istanza di riabilitazione sopra indicata, sono state instaurate prassi difformi nei diversi uffici.

Per evitare il protrarsi dei relativi inconvenienti e per assicurare l'uniformità della procedura amministrativa si rende necessario emanare con la presente lettera circolare le seguenti direttive:

- 1) Nel caso in cui la riabilitazione venga chiesta dal debitore che abbia subito più protesti per obbligazioni che siano state da lui successivamente adempiute, la relativa domanda può essere contenuta in una sola istanza; e in tal caso dalla stessa prende vita un unico procedimento. Ciò perché la presentazione contestuale di più domande rivolte allo stesso giudice è da ritenere consentita in linea di principio. Inoltre la riabilitazione è espressamente riferita dalla legge in questione

al debitore e non ai titoli. Essa quindi può essere richiesta in via cumulativa e può essere concessa con un solo decreto per i diversi protesti elevati in epoca antecedente l'ultimo anno.

- 2) I documenti giustificativi che il debitore deve produrre a corredo della domanda sono unicamente quelli idonei a provare il fatto obiettivo dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione relativa al titolo (o ai titoli) in protesto. Pertanto tali documenti non devono necessariamente comprendere i titoli originali protestati, i quali, per i motivi più svariati, possono anche non essere più in possesso dei debitori che li hanno sia pure tardivamente onorati. E' sufficiente invece che gli atti esibiti dimostrino l'adempimento della obbligazione di riferimento perchè quest'ultimo è l'unico presupposto richiesto dalla legge per la concessione della riabilitazione al debitore protestato che abbia successivamente effettuato il pagamento del debito.

Si prega di volere portare a conoscenza dei Presidenti dei Tribunali dei rispettivi distretti il contenuto della presente circolare.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(E. Hanna Danesi)

